

# AF

## **Assegni familiari**

### **Parte generale del diritto delle assicurazioni sociali**

Leggi e ordinanze  
con rinvii, appendici e indici

**Edizione 2021**

# Sommario

	<b>Indice</b> .....	3
	<b>Elenco delle abbreviature</b> .....	7
	<b>Cronaca</b> .....	11
101	<b>Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)</b> .....	15
830.1	<b>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</b> .....	17
830.11	<b>Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)</b> .....	47
836.2	<b>Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam)</b> .....	65
836.21	<b>Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)</b> .....	81
836.22	<b>Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)</b> .....	93
836.1	<b>Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)</b> .....	99
836.11	<b>Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)</b> .....	109
	<b>Appendici</b> .....	113
	<b>Indice delle materie</b> .....	137

# Indice

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
<b>Elenco delle abbreviature</b> .....		7
<b>Cronaca</b> .....		11
<b>Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto)</b> .....		15
<b>Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)</b>		
<b>Capitolo 1 Campo d'applicazione</b> .....	1	17
<b>Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali</b> .....	3	18
<b>Capitolo 3 Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e   i contributi</b> .....	14	20
Sezione 1 Prestazioni in natura .....	14	20
Sezione 2 Prestazioni pecuniarie .....	15	20
Sezione 3 Riduzione e rifiuto di prestazioni .....	21	22
Sezione 4 Disposizioni speciali .....	22	22
<b>Capitolo 4 Disposizioni generali di procedura</b> .....	27	24
Sezione 1 Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto ..	27	24
Sezione 2 Procedura in materia di assicurazioni sociali .....	34	26
Sezione 3 Contenzioso .....	56	34
<b>Capitolo 5 Regole di coordinamento</b> .....	63	38
Sezione 1 Coordinamento delle prestazioni .....	63	38
Sezione 2 Regresso .....	72	40
<b>Capitolo 5a Esecuzione di convenzioni internazionali di   sicurezza sociale</b> .....	75a	42
<b>Capitolo 6 Disposizioni varie</b> .....	76	43
<b>Capitolo 7 Disposizioni finali</b> .....	81	45
<b>Allegato Modifica del diritto vigente</b> .....		45
<b>Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)</b>		
<b>Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni</b> .....	1	47
Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato .....	1	47

	<i>art.</i>	<i>p.</i>	
Sezione 2	Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse .....	2	48
Sezione 3	Interesse di mora sulle prestazioni .....	7	49
<b>Capitolo 2</b>	<b>Disposizioni generali di procedura .....</b>	<b>7a</b>	<b>50</b>
Sezione 1	Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione .....	7a	50
Sezione 2	Svolgimento dell'osservazione .....	7h	51
Sezione 3	Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze .....	8	52
Sezione 4	Procedura di opposizione .....	10	54
Sezione 5	Spese concernenti il patrocinio gratuito .....	12a	55
<b>Capitolo 3</b>	<b>Regresso .....</b>	<b>13</b>	<b>56</b>
<b>Capitolo 3a</b>	<b>Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza .....</b>	<b>17a</b>	<b>58</b>
Sezione 1	Definizione delle competenze .....	17a	58
Sezione 2	Emolumenti .....	17f	60
<b>Capitolo 4</b>	<b>Altre disposizioni .....</b>	<b>18</b>	<b>62</b>

## **Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam)**

<b>Capitolo 1</b>	<b>Applicabilità della LPGA .....</b>	<b>1</b>	<b>65</b>
<b>Capitolo 2</b>	<b>Disposizioni generali .....</b>	<b>2</b>	<b>65</b>
<b>Capitolo 3</b>	<b>Ordinamenti sugli assegni familiari .....</b>	<b>11</b>	<b>69</b>
Sezione 1	Persone esercenti un'attività lucrativa non agricola .....	11	69
Sezione 2	Persone che esercitano un'attività agricola .....	18	72
Sezione 3	Persone prive di attività lucrativa .....	19	72
<b>Capitolo 3a</b>	<b>Registro degli assegni familiari .....</b>	<b>21a</b>	<b>73</b>
<b>Capitolo 3b</b>	<b>Aiuti finanziari a organizzazioni familiari .....</b>	<b>21f</b>	<b>75</b>
<b>Capitolo 4</b>	<b>Contenzioso e disposizioni penali .....</b>	<b>22</b>	<b>76</b>
<b>Capitolo 5</b>	<b>Rapporto con il diritto europeo .....</b>	<b>24</b>	<b>76</b>
<b>Capitolo 6</b>	<b>Disposizioni finali .....</b>	<b>25</b>	<b>78</b>

## **Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)**

Sezione 1	Disposizioni generali .....	1	81
Sezione 2	Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercenti un'attività lucrativa .....	9	85
Sezione 3	Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione .....	15	87

	<i>art.</i>	<i>p.</i>	
Sezione 4	Ordinamento degli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa .....	16	88
Sezione 4a	Registro degli assegni familiari .....	18a	89
Sezione 5	Diritto di ricorso delle autorità .....	19	91
Sezione 6	Statistica .....	20	91
Sezione 7	Disposizioni finali .....	21	92

## **Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)**

Sezione 1	Disposizioni generali .....	1	93
Sezione 2	Procedura e concessione degli aiuti finanziari .....	7	94
Sezione 3	Versamento degli aiuti finanziari e rapporti periodici .....	14	96
Sezione 4	Disposizioni finali .....	21	97

## **Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)**

<b>I. Applicabilità della LPGA</b> .....	1	99
<b>Ia. Assegni familiari</b> .....	1a	99
1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli .....	1a	99
2. Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti .....	5	101
3. Disposizioni comuni .....	9	102
<b>II. Organizzazione</b> .....	13	103
<b>III. Finanziamento</b> .....	18	104
<b>IV. Contenzioso e disposizioni penali</b> .....	22	105
<b>V. Relazione con il diritto europeo</b> .....	23a	105
<b>VI. Disposizioni esecutive e finali</b> .....	24	106

## **Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)**

<b>I. Gli assegni familiari</b> .....	1	109
1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli .....	1	109
2. Assegni familiari agli agricoltori indipendenti .....	3	110
3. Disposizioni comuni .....	7	111
<b>II. Organizzazione</b> .....	9	111
<b>III. Disposizione finale</b> .....	13	112

*p.*

## Appendice

<b>Appendice 1</b>	<b>Assegni in generale</b> .....	113
<b>Appendice 2</b>	<b>Assegni per i figli all'estero</b>	
	a. Diritti dei salariati e degli indipendenti derivanti da convenzioni .....	114
	b. Diritti dei salariati secondo OAFami 7 II e 8 .....	115
<b>Appendice 3</b>	<b>Assegni nei Cantoni</b> .....	117
<b>Appendice 4</b>	<b>Legislazione cantonale</b>	
	a. Assegni familiari .....	120
	b. Compiti delegati .....	124
<b>Appendice 5</b>	<b>Personale della Confederazione</b> .....	128
<b>Appendice 6</b>	<b>Diritto europeo</b> .....	130
<b>Appendice 7</b>	<b>Direttive amministrative dell'UFAS</b> .....	135
<b>Appendice 8</b>	<b>Links relativi agli AF</b> .....	136
	<b>Indice delle materie</b> .....	137

# Elenco delle abbreviature

<b>AELS</b>	Associazione europea di libero scambio
<b>AF</b>	Assegni familiari
<b>AI</b>	Assicurazione per l'invalidità
<b>ALC</b>	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
<b>art.</b>	articolo
<b>AVS</b>	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
<b>Boll.Uff.</b>	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
<b>CAF</b>	Cassa di compensazione per assegni familiari
<b>CC</b>	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
<b>cfr.</b>	confronta
<b>CO</b>	LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
<b>Cost.</b>	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 15)
<b>CP</b>	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
<b>CPC</b>	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, RS 272)
<b>CPP</b>	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
<b>cpv.</b>	capoverso
<b>DF</b>	Decreto federale
<b>DFI</b>	Dipartimento federale dell'interno
<b>DPA</b>	LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
<b>DTF</b>	decisione del Tribunale federale
<b>ecc.</b>	eccetera
<b>FF</b>	Foglio federale
<b>fr.</b>	franchi
<b>incl.</b>	inclusivo
<b>LADI</b>	LF del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
<b>LAF</b>	LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1; p. 99)
<b>LAFam</b>	LF del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, RS 836.2; p. 65)

# Cronaca

	<b>atto legislativo nuovo/modificato</b>	<b>del</b>	<b>in vigore dal</b>	<b>RU</b>
	LAF	20.06.1952	01.01.1953	1952 823
	OA Fam	11.11.1952	01.01.1953	1952 896
1	LAF	20.12.1957	01.01.1958	1958 183
2	LAF	16.03.1962	01.07.1962	1962 761
3	LAF	16.03.1962	01.01.1963	1962 761
4	OA Fam	21.09.1962	01.07.1962	1962 1067
5	OA Fam	21.09.1962	01.01.1963	1962 1067
6	LAF	17.12.1965	01.01.1966	1966 533
7	LAF	10.10.1969	01.01.1970	1970 70
8	LAF	14.12.1973	01.04.1974	1974 689
9	OA Fam	27.03.1974	01.04.1974	1974 692
10	LAF	14.12.1979	01.04.1980	1980 276
11	OA Fam	17.03.1980	01.04.1980	1980 280
12	LAF	16.12.1983	01.04.1984	1984 350
13	OA Fam	04.03.1985	01.04.1986	1985 318
14	OA Fam	12.11.1986	01.01.1987	1986 2084
15	LAF	18.06.1993	01.04.1994	1994 658
	Cost.	18.04.1999	01.01.2000	1999 2556
16	OA Fam	30.11.2001	01.01.2002	2001 3536
17	LAF [LFA]	08.10.1999	01.06.2002	2002 718
18	LAF [LFB]	14.12.2001	01.06.2002	2002 698
	LPGA	06.10.2000	01.01.2003	2002 3371
18a	LPGA (correzione)	03.05.2005	01.01.2003	2005 1935
	OPGA	11.09.2002	01.01.2003	2002 3703
19	LAF [LPGA]	06.10.2000	01.01.2003	2002 3443
20	LAF [OC]	21.06.2002	01.01.2003	2002 3467
21	OA Fam	11.09.2002	01.01.2003	2002 3944
22	LPGA [LAI]	21.03.2003	01.01.2004	2003 3837
23	LAF [LIPG]	03.10.2003	01.01.2005	2005 1435
24	LAF [DFD]	17.12.2004	01.04.2006	2006 991
25	LPGA [LUD]	18.06.2004	01.01.2007	2005 5685
26	LPGA [LTAF]	17.06.2005	01.01.2007	2006 2197
27	OPGA	22.09.2006	01.01.2007	2006 4139
28	LAF [LTAF]	17.06.2005	01.01.2007	2006 2280
29	LAFam	24.03.2006	01.03.2007	2008 131
30	OPGA [OE]	21.02.2007	01.05.2007	2007 1075
31	LPGA [LAI]	06.10.2006	01.01.2008	2007 5129



# Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS 830.1)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.);

visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990<sup>A</sup>; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991<sup>B</sup>, del 17 agosto 1994<sup>C</sup> e del 26 maggio 1999<sup>D</sup>; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999<sup>E</sup>,

A FF 1991 II 178.

B FF 1991 II 766.

C FF 1994 V 897.

D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244.

E FF 1999 3896.

*decreta:*

## Capitolo 1 Campo d'applicazione

### Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;<sup>A</sup>
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;<sup>B</sup>
- c. armonizza le prestazioni;<sup>C</sup>
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.<sup>D</sup>

A LPGA 3–26.

B LPGA 27–62.

C LPGA 63–71.

D LPGA 72–75.

### Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

LAFam 1, LAF 1.

## Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali

### Art. 3 Malattia

<sup>1</sup> È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.<sup>22</sup>

<sup>2</sup> Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.

### Art. 4<sup>22</sup> Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

### Art. 5 Maternità

La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.

### Art. 6 Incapacità al lavoro

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.<sup>22</sup> In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

### Art. 7<sup>22</sup> Incapacità al guadagno

<sup>1</sup> È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

<sup>2</sup> Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.<sup>31</sup>

Cfr. LAFam 3 I lett. a.

### Art. 8 Invalidità

<sup>1</sup> È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

<sup>2</sup> Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.<sup>22</sup>

# Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS 830.11)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

*ordina:*

## **Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni**

### **Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato**

(art. 20 LPGA)

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.<sup>63</sup>

<sup>1bis</sup> Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.<sup>63</sup>

<sup>2</sup> Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

- a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

# **Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)<sup>A 60</sup>**

del 24 marzo 2006 (RS 836.2)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale (Cost.);<sup>60</sup>  
visti il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 20 novembre 1998<sup>B</sup>, nonché il rapporto complementare dell'8 settembre 2004<sup>C</sup>;

visti i pareri del Consiglio federale del 28 giugno 2000<sup>D</sup> e del 10 novembre 2004<sup>E</sup>,

A In origine «LF sugli assegni familiari».

B FF 1999 2759.

C FF 2004 6103.

D FF 2000 4167.

E FF 2004 6159.

*decreta:*

## **Capitolo 1 Applicabilità della LPGA**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge<sup>A</sup> non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

<sup>2</sup> Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.<sup>60</sup>

A LAFam 9, 22, 25 lett. b–c, e<sup>ter</sup>.

## **Capitolo 2 Disposizioni generali**

### **Art. 2** Definizione e scopo degli assegni familiari

Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

### Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

<sup>1</sup> Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

- a. l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età;
- b. l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.<sup>A 60</sup>

<sup>2</sup> Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita<sup>B</sup> e di adozione<sup>B,C</sup>. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

<sup>3</sup> L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni.<sup>D</sup> L'assegno di adozione è versato per ogni minorenni accolto per futura adozione.<sup>E</sup> L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile (CC)<sup>F</sup> non conferisce alcun diritto.<sup>55</sup>

A OAFami 1.

B LAFam 3 III.

C V. appendice 3 (p. 117).

D OAFami 2.

E OAFami 3.

F CC 264c (adozione del figliastro) dispone:

<sup>1</sup> Una persona può adottare il figlio del:

1. coniuge;
2. partner registrato;
3. convivente di fatto.

<sup>2</sup> La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

<sup>3</sup> I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata.

### Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari

<sup>1</sup> Danno diritto agli assegni familiari:

- a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile (CC);<sup>A</sup>
- b. i figliastri;<sup>B</sup>

# Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

del 31 ottobre 2007 (RS 836.21)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4, 21b capoverso 1, 21e e 27 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari (LAFam),

*ordina:*

## Sezione 1 Disposizioni generali

### Art. 1<sup>61</sup> Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)

<sup>1</sup> Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi degli articoli 49<sup>bis</sup> e 49<sup>ter</sup> dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)<sup>A</sup>.

<sup>2</sup> È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola dell'obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell'obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.

A V. OAVS 49<sup>bis</sup>–49<sup>ter</sup>:

#### *Art. 49<sup>bis</sup> Formazione*

<sup>1</sup> Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.

<sup>2</sup> Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico.

<sup>3</sup> Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS [= 2390 franchi – Evoluzione: 2009/10 2280 franchi; 2011/12 2320 franchi; 2013/14 2340 franchi; 2015–18 2350 franchi; 2019/20 2370 franchi].

#### *Art. 49<sup>ter</sup> Fine o interruzione della formazione*

<sup>1</sup> La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.

<sup>2</sup> La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

<sup>3</sup> Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

- a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi;
- b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi;
- c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

Cfr. n. 3358 segg. RWL/DR.

# Ordinanza sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (OAOrg)

del 19 giugno 2020 (RS 836.22)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 21i capoverso 4 della legge sugli assegni familiari (LAFam),

*ordina:*

## Sezione 1 Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività negli ambiti di promozione di cui all'articolo 21f LAFam.

### Art. 2 Ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori»

(art. 21f lett. a LAFam)

<sup>1</sup> L'ambito di promozione «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» si articola nei settori «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» e «formazione dei genitori».

<sup>2</sup> Nel settore «accompagnamento delle famiglie e consulenza alle famiglie» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano le famiglie in diverse fasi, situazioni e composizioni familiari.

<sup>3</sup> Nel settore «formazione dei genitori» possono essere sostenute organizzazioni che trasmettono ai genitori conoscenze e competenze per l'educazione dei figli e la convivenza familiare.

### Art. 3 Ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione»

(art. 21f lett. b LAFam)

<sup>1</sup> L'ambito di promozione «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione» si suddivide nei settori «custodia di bambini complementare alla famiglia» e «condizioni di formazione e di lavoro favorevoli alle famiglie».

<sup>2</sup> Nel settore «custodia di bambini complementare alla famiglia» possono essere sostenute organizzazioni familiari che seguono e consigliano i fornitori di servizi per la

# Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)<sup>10</sup>

del 20 giugno 1952 (RS 836.1)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 31<sup>bis</sup> capoverso 3 lettera b e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale;<sup>A 17</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1952,<sup>B</sup>

<sup>A</sup> Queste disposizioni corrispondono agli art. 104 e 123 Cost.

<sup>B</sup> FF 1952 I 206.

*decreta:*

## **I.<sup>19</sup> Applicabilità della LPGA**

### **Art. 1**

Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge<sup>A</sup> non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

<sup>A</sup> LAF 9 II, 14 II, 22, 25 II–III.

## **Ia. Assegni familiari<sup>19</sup>**

### **1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli**

#### **Art. 1a<sup>19</sup>      Persone aventi diritto**

<sup>1</sup> Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un'azienda agricola come salariati.

<sup>2</sup> I membri della famiglia del capo d'azienda<sup>A</sup> occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati<sup>B</sup>:

- a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;
- b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

<sup>3</sup> I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale sugli assegni familiari (LAFam).<sup>38</sup>



# Ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura (OA Fam)

dell'11 novembre 1952 (RS 836.11)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 26 capoverso 2 della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (legge federale, LAF),<sup>21</sup>

*ordina:*

## I. Gli assegni familiari

### 1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli

#### **Art. 1**                   Lavoratori assoggettati

<sup>1</sup> Chi lavora contemporaneamente in aziende agricole e non agricole del medesimo datore di lavoro è considerato lavoratore agricolo soltanto se eseguisce in misura preponderante lavori agricoli.

<sup>2</sup> Il coniuge del proprietario, del comproprietario o del proprietario in comune di un'azienda agricola non è considerato lavoratore agricolo.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>39</sup>

LAF 1a IV.

#### **Art. 2**<sup>39</sup>                   Attività temporanea nell'agricoltura

I lavoratori agricoli assunti solo temporaneamente da un datore di lavoro agricolo hanno diritto agli assegni familiari per il periodo d'impiego. Se la durata dell'attività agricola è inferiore a un mese civile, gli assegni familiari sono calcolati sulla base di importi giornalieri.

LAF 1a IV.

#### **Art. 2a**<sup>39</sup>                   Concorso di diritti

<sup>1</sup> I lavoratori agricoli che svolgono allo stesso tempo un'attività salariata non agricola hanno diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall'attività salariata non agricola e gli assegni familiari secondo la LAF. Hanno inoltre diritto all'assegno per l'economia domestica secondo la LAF.

# Appendice

## Appendice 1: Assegni in generale

### I. Ambito non agricolo

#### 1. Assegni familiari per persone con attività lucrativa

Reddito minimo: 597 fr./mese risp. 7170 fr./anno (LAFam 13 III per. 2)

Assegni per i figli:	–(15)/16 anni, in caso di incapacità al guadagno –20 anni (LAFam 3 I lett. a); assegno 200 fr./mese (LAFam 5 I), più elevato secondo diritto cantonale (LAFam 3 II per. 1)
Assegni di formazione:	>(15)/16–25 anni e in formazione (LAFam 3 I lett. b), reddito massimo del figlio 2390 fr./mese (cfr. OAFami 1 II); assegno 250 fr./mese (LAFam 5 II), più elevato secondo diritto cantonale (LAFam 3 II per. 1)
Assegno di nascita:	facoltativo secondo diritto cantonale (LAFam 3 II–III)
Assegno di adozione:	facoltativo secondo diritto cantonale (LAFam 3 II–III)

#### 2. Assegni familiari per persone prive di attività lucrativa

Reddito massimo imponibile 43 020 fr./anno, nessuna riscossione di PC (LAFam 19 II);  
facoltativamente regole più favorevoli secondo diritto cantonale (OAFami 18)

Assegni familiari come I.1 (LAFam 19 I)

### II. Agricoltura

#### 1. Assegni familiari per salariati agricoli

Reddito minimo: 597 fr./mese risp. 7170 fr./anno (LAF 4 per. 2),  
cumulativamente: salario in uso nelle località (LAF 4a)

Assegni per i figli:	condizioni come per I.1 (LAF 2 I); assegno 200 fr., regioni di montagna 220 fr./mese (LAF 2 III)
Assegni di formazione:	condizioni come per I.1 (LAF 2 I); assegno 250 fr., regioni di montagna 270 fr./mese (LAF 2 III)
Assegni per l'economia domestica:	assegno 100 fr./mese (LAF 2 I–II, 3)

#### 2. Assegni familiari per agricoltori indipendenti

Assegni per i figli: come II.1 (LAF 7)

Assegni di formazione: come II.1 (LAF 7)

Importi più elevati e altri assegni rispetto a n. II.1 e II.2 secondo diritto cantonale (LAF 24)

### III. Casi particolari (selezione)

Figli all'estero:	v. nota E ad LAFam 4 e appendice 2
Regole cantionali:	v. LAFam 3 II, 16 I+III, 21, LAF 24 e appendici 3–4a
Personale federale:	v. appendice 5a

## Appendice 2: Assegni per i figli all'estero

(V. nota E ad LAFam 4)

### a. Diritti delle persone attive derivanti da convenzioni

Nazionalità del richiedente	LAFam	LAF	Nazionalità del richiedente	LAFam	LAF
Austria	■	■	Macedonia del Nord	○	●
Belgio	■	■	Malta	■	■
Bosnia Erzegovina	●	●	Montenegro	◐	●
Bulgaria	■	■	Norvegia	□	□
Cipro	■	■	Paesi Bassi	■	■
Croazia	■	■	Polonia	■	■
Danimarca	■	■	Portogallo	■	■
Estonia	■	■	Repubblica Ceca	■	■
Finlandia	■	■	Romania	■	■
Francia	■	■	San Marino	○	●
Germania	■	■	Serbia	◐	◐
Gran Bretagna	■ <sup>A</sup>	■ <sup>B</sup>	Slovacchia	■	■
Grecia	■	■	Slovenia	■	■
Irlanda	■	■	Spagna	■	■
Islanda	□	□	Svezia	■	■
Italia	■	■	Svizzera	+	+
Lettonia	■	■	Turchia	○	●
Liechtenstein	□	□	Ungheria	■	■
Lituania	■	■	altri Stati	○	○
Lussemburgo	■	■			

- Stati dell'UE; pieno diritto indipendentemente dallo Stato di residenza del figlio.
- –; pieno diritto se il figlio risiede in Svizzera o uno Stato dell'UE.
- Stati dell'AELS; pieno diritto se il figlio risiede in uno Stato dell'AELS.
- ⊕ –; Svizzeri: pieno diritto in caso di residenza del figlio in uno Stato dell'UE/AELS oppure in uno Stato ●.
- Stati che hanno aderito ad una Convenzione in materia di assicurazioni sociali; pieno diritto indipendentemente dallo Stato di residenza del figlio.
- ◐ Fino a fine 2018 ●, dal 2019 ○.
- Nessun diritto, neppure se il figlio risiede in uno Stato contraente.

<sup>A</sup> Fino a fine 2020; in seguito solo garanzia dei diritti acquisiti

<sup>B</sup> Fino a fine 2020; garanzia dei diritti acquisiti o in caso di domicilio nel Regno Unito.